

anno 1 numero 5 settembre ottobre 2011

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni 

professionisti
pubblica amministrazione

L'AUTORITÀ PORTUALE NON PUÒ DIFFERIRE IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE

**CORTE DEI CONTI, SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA n.45
del 17/02/2011**

Relatore: Paolo Simeon - Presidente: Enrico Marotta

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ PORTUALE -->
PRESIDENTE

Sintesi: Non rientrano nella specificità professionale di Presidente e Segretario Generale dell'Autorità Portuale delle competenze estimative tali da sapere e dovere valutare criticamente la correttezza della liquidazione di un canone demaniale complesso.

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AGENZIA DEL TERRITORIO

Sintesi: L'Agenzia del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è ente istituzionalmente deputato a compiti estimativi per i beni demaniali ed è quindi da presumersi fornito di capacità professionale specifica in questo campo.

Estratto: « Risulta infatti evidente al Collegio, già in un primo esame della fattispecie, che non può essere addebitato ai due odierni convenuti (ed a titolo di colpa grave) il fatto di aver applicato alla concessione che ne occupa il canone determinato dall'Agenzia del Territorio di Trieste incaricata dall'Autorità Portuale e non già un altro canone, asseritamente più corretto, quale quello determinato dall'Agenzia del Demanio di Udine su incarico della Procura contabile. Ai convenuti, Presidente e Segretario Generale pro tempore dell'Autorità Portuale, certamente non si può richiedere – non rientra nella loro specificità professionale - di essere personalmente dotati di competenze estimative tali da sapere e dovere valutare criticamente la correttezza della liquidazione di un canone demaniale complessa come quella che ne occupa. Va notato che la liquidazione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime spetta all'Autorità Portuale competente al rilascio della concessione e che in fattispecie risulta che l'Agenzia del Territorio di Trieste veniva incaricata dall'Autorità Portuale della determinazione del canone proprio in quanto non solo l'importanza, ma anche la complessità della concessione alla società G. appariva richiedere una professionalità estimativa maggiore di quella che potevano garantire gli uffici interni dell'ente portuale. È stato peraltro condivisibilmente rilevato in causa, dalle difese dei convenuti, che la scelta dell'organo di consulenza ragionevolmente ricadeva sull'Agenzia del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale), in quanto tale organismo era istituzionalmente deputato a compiti estimativi per i beni demaniali ed era quindi da presumersi fornito di capacità professionale specifica. La perizia di stima veniva acquisita dall'Autorità Portuale sulla base della convenzione “per la fornitura di servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza tecnica specialistica” stipulata l'11.11.2004 con l'Agenzia del Territorio di Trieste (all. 13 M.M.) e peraltro congruamente remunerata. La nota dell'Agenzia con la quale la relazione di stima veniva trasmessa all'Autorità Portuale, specificava che sulla perizia si era espresso con parere favorevole anche il referente regionale per i new business (all. 20 e 21 M.M.). Non può quindi sostenersi che i convenuti avrebbero dovuto applicare,

nella concessione in questione, non il canone determinato dall’Agenzia del Territorio di Trieste, ma un canone diverso e maggiore.»

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AGENZIA DEL DEMANIO

Sintesi: L’Agenzia del Demanio non è titolare di un’istituzionale competenza valutativa, in materia di canoni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, che debba essere necessariamente acquisita dalle Amministrazioni concedenti, ma esprime il proprio parere solo in materia di tutela del bene demaniale.

Estratto: « Va peraltro rilevato che non può addebitarsi ai convenuti di non aver chiesto la determinazione del canone all’Agenzia del Demanio, che in fattispecie, incaricata dalla Procura attrice, ha ritenuto corretto un importo superiore a quello indicato dall’Agenzia del Territorio. L’Agenzia del Demanio non è infatti titolare di un’istituzionale competenza valutativa, in materia di canoni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, che debba essere necessariamente acquisita dalle Amministrazioni concedenti, ma esprime il proprio parere solo in materia di tutela del bene demaniale.»

RESPONSABILITÀ --> DANNO ERARIALE --> PAGAMENTO DILAZIONATO

Sintesi: Il valore nominale di una somma, corrisposto in un arco di decenni, non risarcisce che in minima parte del valore economico della somma medesima corrisposta a pronta scadenza.

Estratto: « L’attrice tuttavia giustamente osserva che la circostanza che gli accordi stipulati con la società G. prevedano che le riferite differenze di canone siano poi recuperate nel tempo, non esclude il danno patrimoniale nell’importo di € 1.545.268,04 posto in deduzione in via principale, in quanto “la lesione si produce autonomamente in virtù del fatto che gli immobili risultino in godimento del concessionario sin dalla data dell’Atto e senza la dovuta controprestazione”; osserva inoltre che trattasi di un recupero meramente ipotetico, considerata la durata novantennale della concessione, e rileva che il valore del canone annuo non adeguatamente corrisposto alle scadenze annuali non è pari al valore del medesimo canone “spalmato” su 81 anni a decorrere dal 2011 (pagg. 41 e 42 citaz.). In merito la Sezione rileva che soprattutto va condivisa tale ultima considerazione della Procura attrice, in quanto è ben evidente che il valore nominale di una somma, corrisposto in un arco di decenni, non risarcisce che in minima parte del valore economico della somma medesima corrisposta a pronta scadenza. Ma anche il mancato recupero di tutto il dovuto non può escludersi, soprattutto in ragione della notevole durata della concessione, che espone al rischio collegato all’andamento imprenditoriale, nel lungo periodo, della società concessionaria (non appare peraltro di importo sufficiente, a fini di garanzia di tale completo recupero, la generale polizza fideiussoria rilasciata dalla società G. ai sensi dell’art. 5 dell’Atto Formale di concessione).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> CANONE AGEVOLATO O RICOGNITORIO

Sintesi: Un canone meramente ricognitorio del carattere demaniale dei beni (e quindi di importo contenuto) non è ammesso per concessioni collegate ad iniziative private volte a conseguire un profitto imprenditoriale, ancorché priva di iniziale lucro o provento.

Estratto: « Osserva quindi la Sezione che la denominazione di canone “ricognitorio”, prescelta dall’Autorità Portuale per il canone minimo da corrispondere dalla G. nei cinque anni successivi alla stipula dell’Atto Formale di concessione, è da ritenersi impropria se con la stessa si intendeva richiamare tecnicamente il canone ricognitorio di cui agli artt. 39 del Codice della Navigazione e 37 del relativo Regolamento. Infatti l’art. 39 del Codice della Navigazione stabilisce che è ammesso un canone di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni (ovvero “ricognitorio”) “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse” e l’art. 37 del Regolamento per la Navigazione Marittima precisa che agli effetti dell’applicazione del canone previsto dal secondo comma dell’art. 39 del Codice “s’intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza, quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento”. Pertanto un canone meramente ricognitorio del carattere demaniale dei beni (e quindi di importo contenuto) è ammesso per concessioni a fini di pubblico interesse affatto diverse da quella che ricorre in fattispecie, che è invece collegata ad una iniziativa privata volta a conseguire un profitto imprenditoriale, ancorché (come normalmente accade in investimenti del tipo programmato dalla G.) priva di iniziale lucro o provento. Sarebbe pertanto illegittima un’applicazione delle citate disposizioni, anche solo per i primi anni, alla concessione assentita alla società G.. Ma di fatto – va notato - nella concessione in questione non sono applicate tali disposizioni codicistiche; queste infatti prevedono un canone ricognitorio corrisposto dal concessionario in via definitiva nella contenuta misura stabilita nell’atto di concessione, mentre nel caso di specie è stabilito il successivo rimborso nel tempo, da parte della società concessionaria, della differenza tra l’iniziale canone “ricognitorio” e quello ordinario. Condivisibilmente quindi la difesa della convenuta M.M., già nella memoria integrativa con la quale rispondeva all’invito a dedurre (doc. 60 all. mem. M.M., pag. 6), escludeva il ricorrere, in fattispecie, dell’applicazione delle citate disposizioni ed osservava che nel caso di specie il canone veniva definito “ricognitorio”, ma in realtà altro non che era che un corrispettivo temporaneo, non definitivo e da recuperarsi successivamente per le differenze rispetto al canone ordinario, che veniva accordato alla società concessionaria in base a valutazioni di tipo economico/imprenditoriale, asseritamente in ragione della non ancora risolta compresenza nelle aree di altri utilizzatori e dei notevoli esborsi che la società avrebbe dovuto sostenere nei primi anni della concessione. In effetti – osserva la Sezione – emerge piuttosto, in fattispecie, un differimento nel tempo del pagamento del canone ordinario, non supportato da una autorizzazione normativa ed accordato alla società concessionaria su base negoziale, per considerazioni riguardanti lo stato dei luoghi e per supportare, nei primi anni, l’avvio dell’iniziativa privata.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CANONE --> DIFFERIMENTO

Sintesi: Non è consentito all’Autorità Portuale il differimento del pagamento del canone ordinario ad anni estesamente successivi a quelli della normale scadenza.

PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI EX ART. 11 L. 241/90 -
-> CANONI CONCESSORI, INAMMISSIBILITÀ

Sintesi: Gli accordi integrativi di provvedimento di cui all'art. 11 della L. 7.8.1990 n. 241 consentono accordi con gli interessati riguardanti solamente “il contenuto discrezionale” del provvedimento, per cui non sono ammessi in materia di determinazione e riscossione dei canoni concessori.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE

Sintesi: È di primario rilievo pubblicistico che la disponibilità e l'uso particolare ed eccezionale, da parte di un privato, di un bene demaniale e quindi a generale destinazione pubblica, sia quanto meno correlato, nell'interesse della collettività, al puntuale pagamento di adeguati canoni.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> NATURA

Sintesi: I canoni demaniali, che sono inerenti a dei rapporti di diritto pubblico tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, hanno assunto negli anni, nella legislazione, una connotazione sempre più fiscale e sempre meno corrispettiva.

Sintesi: I canoni delle concessioni demaniali marittime presentano caratteri che possono avvicinarli ai tributi od alle tasse od in genere ad altre indistinte ipotesi di prestazioni patrimoniali imposte.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> PARAMETRI

Sintesi: I parametri ed i criteri di liquidazione dei canoni demaniali sono prefissati dalla legge e non rimessi a determinazioni discrezionali dell'Autorità concedente e la loro riscossione coattiva viene perseguita con procedure analoghe a quelle dei debiti tributari.

Estratto: « Ciò premesso, la Sezione deve rilevare che non poteva ritenersi consentito all'Autorità Portuale tale differimento del pagamento del canone ordinario ad anni estesamente successivi a quelli della normale scadenza. Va infatti considerato che gli accordi integrativi di provvedimento di cui all'art. 11 della L. 7.8.1990 n. 241, cui fa riferimento l'accordo integrativo del 10.8.2005 contenente il differimento che ne occupa, consentono accordi con gli interessati riguardanti solamente “il contenuto discrezionale” del provvedimento e che, in tema di concessioni demaniali marittime, non è rimesso all'Amministrazione concedente nessun potere discrezionale in materia di determinazione e riscossione dei canoni concessori. È infatti di primario rilievo pubblicistico che la disponibilità e l'uso particolare ed eccezionale, da parte di un privato, di un bene demaniale e quindi a generale destinazione pubblica, sia quanto meno correlato, nell'interesse della collettività, al puntuale pagamento di adeguati canoni. A conferma va osservato che i canoni demaniali, che sono inerenti a dei rapporti di diritto pubblico tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, hanno assunto negli anni, nella legislazione, una connotazione sempre più fiscale e sempre meno corrispettiva. I canoni delle concessioni demaniali marittime presentano, è stato rilevato in dottrina, caratteri che possono avvicinarli ai tributi od alle tasse od in genere ad altre indistinte ipotesi di prestazioni

patrimoniali imposte. Coerentemente, i parametri ed i criteri di liquidazione dei canoni sono prefissati dalla legge e non rimessi a determinazioni discrezionali dell’Autorità concedente (sulla necessità ex art. 23 Cost. della predeterminazione normativa dei criteri di liquidazione, cfr. - con riferimento ad altri canoni, ma con motivazioni valide anche per i canoni demaniali marittimi - Corte Cost. n. 236 del 10 giugno 1994) e la loro riscossione coattiva viene perseguita con procedure analoghe a quelle dei debiti tributari. Tale natura di entrata erariale dei canoni demaniali marittimi (ancorché, per le concessioni rilasciate e gestite dalle Autorità Portuali, con prevista destinazione a diretto finanziamento del bilancio delle Autorità medesime) esclude a maggior ragione che l’Amministrazione concedente disponga di discrezionalità sia quanto a loro liquidazione, sia quanto a loro riscossione.»

RESPONSABILITÀ --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> CIRCOSTANZE CONTINGENTI

Sintesi: La preoccupazione di non perdere l’occasione di rilanciare un’area portuale e da lungo tempo in abbandono costituisce un’attenuante della responsabilità erariale determinata dal fatto di non aver colto, nell’immediato, l’illegittimità della determinazione del canone.

Estratto: « Dal verbale della riunione del Comitato Portuale del 23.11.2004 (cfr. in atti il verbale n. 10/2004 - all. 5 a doc. 3 Proc. - che costituisce premessa alla deliberazione n. 23/2004 con la quale veniva assentita la concessione alla G.), emerge in modo trasparente la volontà dei presenti - ed anche la preoccupazione (la Presidente M.M. ricordava che la società aveva prodotto in tre anni quattro progetti “per non realizzare nulla e spendendo un capitale”) - di non perdere l’occasione di coinvolgere rilevanti capitali privati nel recupero di un’area portuale da decenni in abbandono e per la quale, a quel tempo, non risultavano proposte altre iniziative di rilancio. Anche se nel dibattito emergevano non trascurabili perplessità (ad es. sulla durata della concessione, da taluni Consiglieri ritenuta esagerata), dalla gran parte dei presenti, pur percepita la delicatezza della concessione, si considerava con preminenza che era necessario superare un lungo immobilismo, che gli edifici interessati dalla assegnazione alla G. erano costruzioni obsolete, inutilizzate o sottoutilizzate, che l’area in questione non forniva reddito, che forse l’intervento poteva favorire il mantenimento a Trieste della sede del Lloyd Triestino, società di particolare interesse per l’economia cittadina. In un contesto fortemente caratterizzato dalla preoccupazione di non perdere l’occasione di rilanciare un’area portuale e da lungo tempo in abbandono, il dibattito si concludeva, con un solo voto contrario, a favore dell’assentimento della concessione alla G.. Osserva quindi la Sezione che in tale medesimo contesto di preoccupazione operativa appare inserirsi anche il consenso al rinvio, per i primi anni, del pagamento del canone ordinario, che veniva conferito nel successivo Accordo integrativo di provvedimento dell’agosto 2005. Può quindi ammettersi che tale consenso possa trovare, in tale preoccupazione, una attenuante del non averne colto, nell’immediato, la sopra rilevata illegittimità.»

LA RECINZIONE DI UN'AREA DEMANIALE CON RETE METALLICA È REATO

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.6908 del
23/02/2011**

Relatore: Alberto Macchia - Presidente: Pietro Antonio Siena

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161
COD. NAV. --> ELEMENTO SOGGETTIVO E BUONA FEDE

Sintesi: La buona fede nell'occupazione abusiva di un'area demaniale è esclusa dalla circostanza che l'acquisto sia stato effettuato non sulla base di un rogito notarile, bensì di una semplice scrittura privata.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161
COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO

Sintesi: Integra la condotta di invasione di terreni anche la occupazione abusiva dell'area attraverso la semplice recinzione con rete metallica, posto che il delitto si connota per il requisito della arbitrarietà e non per il profilo di violenza, che può anche mancare.

Estratto: « Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare la buona fede nell'acquisto dell'area demaniale in contestazione, a fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D'altra parte, la circostanza che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e della impossibilità di procedere al relativo acquisto, trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è asseverata dal fatto che l'acquisto stesso non è stato effettuato sulla base di un rogito notarile, ma, per quanto sottolinea lo stesso ricorrente, di una semplice scrittura privata. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, va ribadito che integra la condotta di invasione di terreni, anche la occupazione abusiva dell'area attraverso la semplice recinzione con rete metallica, posto che il delitto si connota per il requisito della arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, 9 aprile 2009, n. 30130; Cass., Sez. 3, 3 aprile 1996, n. 865, Coppola).»

IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE VA CENSURATO SOTTO TUTTI I PROFILI MOTIVAZIONALI

TAR SARDEGNA n.157 del 24/02/2011

Relatore: Alessandro Maggio - Presidente: Aldo Ravalli

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI
CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE

Sintesi: Non costituisce atto confermativo il provvedimento con cui l'Amministrazione, dopo aver respinto un'istanza di concessione demaniale marittima e riaperto il procedimento, conferma il precedente diniego sulla base di motivi ostativi parzialmente differenti da quelli originariamente adottati.

PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PLURALITÀ DI
RAGIONI

Sintesi: Allorché l'atto amministrativo si fonda su una pluralità di motivi autonomi, l'omessa contestazione di uno di essi, fa venir meno l'interesse all'esame delle doglianze rivolte contro i restanti motivi, atteso che la determinazione risulterebbe comunque idoneamente sorretta dal motivo non censurato.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA
CARENZA DI INTERESSE

Sintesi: È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione demaniale marittima qualora l'Amministrazione abbia riaperto il procedimento e emanato un nuovo diniego fondato su motivi in parte diversi.

Estratto: « a) che con provvedimento 21/5/2004 n. 3387/04 l'Autorità Portuale di Cagliari ha respinto un'istanza di concessione demaniale avanzata dalla ricorrente;b) che con determinazione 25/1/2010 n. 522, la medesima amministrazione, riaperto il procedimento, ha confermato il precedente diniego sulla base di motivi ostativi parzialmente differenti da quelli originariamente adottati; c) che tale circostanza, contrariamente a quanto la ricorrente mostra di ritenere, porta ad escludere che il provvedimento n. 522/2010 abbia i connotati dell'atto meramente confermativo (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 13/5/2008, n. 2217);d) che gli effetti pregiudizievoli del primo provvedimento negativo risultano, quindi, assorbiti dalla nuova determinazione di rigetto;e) che conseguentemente il ricorso introduttivo del giudizio, rivolto contro il primo diniego, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;f) che per pacifica giurisprudenza allorché l'atto amministrativo si fonda su una pluralità di motivi autonomi, l'omessa contestazione di uno di essi, fa venir meno l'interesse all'esame delle doglianze rivolte contro i restanti motivi, atteso che la determinazione risulterebbe comunque idoneamente sorretta dal motivo non censurato (cfr. fra le tante T.A.R. Sardegna, I Sez., 28/1/2011 n. 84, II Sez., 22/5/2008, n. 1043, I Sez. 9/11/2007 n. 2032, Cons. Stato, V Sez., 17/9/2010 n. 6946);»

IL COMUNE PUÒ CUSTODIRE LA STRADA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 01/03/2011

Relatore: Antonella Di Stasi - Presidente: Antonella Di Stasi
- Parti: C.L. c. Comune di Salerno

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> CASISTICA --> PERIMETRO URBANO

Sintesi: Il Comune ha in concreto la possibilità di custodire le strade comunali situate all'interno della perimetrazione del centro abitato.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

Sintesi: La visibilità di un generale stato di dissesto della pavimentazione e la prevedibilità del pericolo per l'utente della strada sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto ai sensi dell'articolo 2051 cc, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'articolo 1227 c.c..

Estratto: « È evidente, trattandosi di strada comunale situata all'interno della perimetrazione del centro abitato, che il Comune convenuto avesse la possibilità in concreto della relativa custodia. Quanto alla prova del "caso fortuito" a carico del convenuto, va rilevato che sotto tale profilo nulla è stato allegato né è emerso dall'espletata istruttoria. Il dissesto della strada comunale, d'altronde, non presentava il carattere dell'eccezionalità, ma appare derivante da pregressa usura, tanto da non connotarsi come evento improvviso od irreparabile, ma come ordinaria usura normalmente rimediabile attraverso l'ordinaria manutenzione delle strade urbane mediamente esigibile dalla P.A - custode. La visibilità di un generale stato di dissesto della pavimentazione, come evincibile dalla documentazione fotografica, e la prevedibilità del pericolo per l'attrice, sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto ai sensi dell'articolo 2051 cc, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'articolo 1227 c.c. Le predette circostanze, infatti, vanno debitamente considerate per attribuire a parte attrice un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso ex articolo 1227 commal c.c.»

LA CONCESSIONE DEMANIALE NON PUÒ ESSERE RIMPIAZZATA DALLA D.I.A.

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.519 del 01/03/2011

Relatore: Alba Paola Puliatti - Presidente: Calogero Ferlisi

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> D.I.A., INAPPLICABILITÀ

Sintesi: La concessione demaniale non rientra nel novero degli atti assentibili ex art. 19 legge 241/1990, poiché si tratta di atto discrezionale, il cui rilascio è rimesso all'apprezzamento da parte dell'Amministrazione circa l'interesse pubblico all'uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale (naturalmente destinato alla fruizione da parte della collettività indifferenziata) ed, in quanto tale, atto a contenuto costitutivo di un potere o situazione giuridica prima non esistente nella sfera giuridica del privato.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> SILENZIO, NATURA

Sintesi: Il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rinnovo della concessione demaniale, una volta scaduto il termine di conclusione del relativo procedimento, non ha valore provvedimentale di rigetto o di assenso.

Estratto: « - Infondato appare anche il quarto motivo di ricorso, avverso la decisione sul ricorso gerarchico e l'ordinanza ingiunzione della Capitaneria n. 20/1995, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 19 della l. 241 e dell'art. 22 della l.r. 10/1991, affermando che il silenzio serbato dall'Amministrazione sulle proprie istanze avrebbe ingenerato la convinzione del tacito assenso alla concessione e/o al suo rinnovo. Invero, la concessione demaniale non rientra nel novero degli atti tacitamente assentibili ex art. 19 della l. 241, che si riferisce esclusivamente ai casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente, con successiva verifica d'ufficio circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La concessione demaniale non rientra nel novero di tali casi, trattandosi di atto discrezionale, il cui rilascio è rimesso all'apprezzamento da parte dell'Amministrazione circa l'interesse pubblico all'uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale (naturalmente destinato alla fruizione da parte della collettività indifferenziata) ed, in quanto tale, atto a contenuto costitutivo di un potere o situazione giuridica prima non esistente nella sfera giuridica del privato. La giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rinnovo della concessione demaniale, una volta scaduto il termine di conclusione del relativo procedimento, non ha valore provvedimentale (di rigetto o di assenso) (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 novembre 2008 , n. 9565; TAR Liguria, sez. I, n. 2052/2007 e 1259/2007, Cons. St., sez. VI, 5/11/2003 e sez. IV, 510/1990).Peraltro, a fronte del silenzio serbato dalla Capitaneria resistente sulle istanze, anche di rinnovo, presentate negli anni, il Circolo Unione non ha mai attivato il rito ex art. 25, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, vigente anteriormente alla l. 241/1990, né gli strumenti successivamente introdotti da quest'ultima legge, per far constare il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, al fine di sollecitare la conclusione del procedimento di rilascio della concessione demaniale con l'adozione di un provvedimento espresso (favorevole o sfavorevole).Alla luce di tali considerazioni la censura si appalesa infondata.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TOLLERANZA